

**DOCUMENTO UNICO****1. Denominazione/denominazioni**

Rossese di Dolceacqua

Dolceacqua

**2. Tipo di indicazione geografica**

- DOP
- IGP
- IG

**3. Paese cui appartiene la zona geografica delimitata**

Italia

**4. Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143**

2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

**5. Categorie di prodotti vitivinicoli elencate all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013**

1. Vino

**6. Descrizione del vino o dei vini****Prodotto vitivinicolo**

Rossese di Dolceacqua o Dolceacqua

**Caratteristiche organolettiche****Aspetto**

Colore rosso rubino, granato se invecchiato.

**Aroma**


Odore vinoso intenso, ma delicato, caratteristico.

**Sapore**

Morbido, aromatico, caldo.

**Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche**

-

**Caratteristiche analitiche**

|  |  |
|--|--|
| <b>Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):</b>                         | -  |
| <b>Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):</b>                       | -  |
| <b>Acidità totale minima:</b>  | 4,5  |
| <b>Unità di acidità totale minima:</b>   | in grammi per litro<br>espresso in acido tartarico |
| <b>Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):</b>               | -  |
| <b>Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):</b> | -  |

#### Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.

Estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.

#### Prodotto vitivinicolo

Rossese di Dolceacqua o Dolceacqua superiore

#### Caratteristiche organolettiche

##### Aspetto

Colore rosso rubino, granato se invecchiato.

##### Aroma

Odore vinoso intenso, ma delicato, caratteristico.

##### Sapore

Morbido, aromatico, caldo.

#### Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

-

#### Caratteristiche analitiche

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):</b>   | -                             |
| <b>Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):</b> | -                             |
| <b>Acidità totale minima:</b>                            | 4,5                           |
| <b>Unità di acidità totale minima:</b>                   | in milliequivalenti per litro |



|  |   |
|--|---|
| <b>Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):</b>               | - |
| <b>Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):</b> | - |

#### Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.

Estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.

#### 7. Pratiche di vinificazione

##### 7.1. Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta elaborazione

-

Non applicabile

##### 7.2. Rese massime:

###### Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

Rossese di Dolceacqua o Dolceacqua, anche superiore

###### Resa massima:


|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Resa massima:</b>          | 9000                          |
| <b>Unità di resa massima:</b> | chilogrammi di uve per ettaro |

#### 8. Indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti

Italia - Rossese N.

#### 9. Definizione concisa della zona geografica delimitata

La zona geografica delimitata della DOP “Rossese di Dolceacqua” / “Dolceacqua” comprende i comuni di Dolceacqua, Apricale, Baiardo, Camporosso, Castelvittorio, Isolabona, Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima e Soldano, la frazione Vallecrosia Alta, del comune di Vallecrosia, e quella di Mortola Superiore, S. Bartolomeo Carletti, Ville, Calandri, S. Lorenzo, S. Bernardo, Sant’Antonio, Sealza, Villatella, Calvo-S. Pancrazio, Torri, Verrandi e Calandria di Trucco del comune di Ventimiglia, e quella parte del territorio del comune di Vallebona che è situata sulla riva destra del torrente Borghetto.



## 10. Legame con la zona geografica

### Categoria di prodotto vitivinicolo

1. Vino

#### Sintesi del legame

Aspetti pedologici: maggiormente presenti sedimenti marini a composizione arenacea, presenza di marne. Tessitura franco grossolana nel caso di arenacei, tessitura fine nel caso di marnosi. Aspetti topografici: compresa tra lo 0 e i 2100 m s.l.m. con quota prevalente tra 200 e 500 m. Aspetti climatici: temperatura media dell'area interessata pari a 13°C. Max piovosità a dicembre con 115 mm, Min di piovosità a luglio con 17 mm medi, precipitazioni medie annue di circa 680 mm. Fattori umani rilevanti per il legame documentazione commerciale tra Ventimiglia e porto di Genova, risalente al 1258-59, cita quantità notevoli di vino rosso "Vermiglio" certamente il primitivo modello dell'attuale Rossese

## 11. Ulteriori requisiti applicabili

### Titolo del requisito / della deroga

Riferimenti a nomi di unità geografiche più piccole della zona che è alla base della DOP

### Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

### Tipo di ulteriore requisito / deroga

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

### Descrizione del requisito / della deroga

A condizione che il prodotto sia vinificato separatamente e appositamente rivendicato nella dichiarazione di vendemmia annuale, è consentito utilizzare, nell'etichetta dei vini "Rossese di Dolceacqua" / "Dolceacqua", i nomi delle seguenti unità geografiche più piccole della zona che è alla base della denominazione di origine protetta:

- 1) BRUNETTI
- 2) GIUNCHEO
- 3) MIGLIARINA
- 4) MONTE CURTO
- 5) PIAN DEL VESCOVO
- 6) TERRABIANCA
- 7) ARCAGNA
- 8) ARMETTA
- 9) AURIN



10) CASIGLIAN

11) MORGHE

12) PEVERELI

13) POZZUOLO

14) ROSA

15) RUCHIN

16) TRAMONTINA

17) ALPICELLA

18) CURLI

19) SAVOIA

20) BRAE

21) NEGI

22) BERNA

23) LUVAIRA

24) NOVILLA

25) POSAÙ

26) BERAGNA

27) BRAMUSA

28) FERENGHÉ

29) FULAVIN

30) GALEAE

31) PINI

32) SANTA CROCE

33) SETTE CAMMINI

**Titolo del requisito / della deroga**

Condizionamento, compreso l'imbottigliamento, nella zona geografica delimitata



**Quadro di riferimento giuridico:**

Nella legislazione unionale

**Tipo di ulteriore requisito / deroga**

Imbottigliamento nella zona geografica delimitata

**Descrizione del requisito / della deroga**

Nel rispetto della normativa dell'Unione il condizionamento, compreso l'imbottigliamento, deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità e la reputazione, nonché per garantire l'origine e assicurare l'efficacia dei controlli.

**Riferimento elettronico (URL) alla pubblicazione del disciplinare**

<https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23255>

**25A03646**

**MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ  
E DELLA RICERCA**

DECRETO 22 maggio 2025.

**Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «PED4ALL» nell'ambito del programma JPI UE PED II Call 2021.** (Decreto n. 122/2025).

**IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE**

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (GURI n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», armonizzato con le disposizioni del regolamento UE 2016/679, in osservanza del quale si rende l'informativa sul trattamento dei dati personali;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

